

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2259)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1962 (V. Stampato n. 3439)

d'iniziativa dei deputati SCIOLIS, ARMANI, BERLOFFA, BIASUTTI, BOLOGNA, CONCI Elisabetta, DAL CANTON Maria Pia, MARTINA Michele, PICCOLI, SCHIRATTI, TOROS e VERONESI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 ottobre 1962*

Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (O. N. A. I. R. C.)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) è elevato da lire 200 milioni a lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio 1962-63.

Art. 2.

All'onere di 200 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.